



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. MIURAOODRLO R.U. 12322 del 21 luglio 2010

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA LOMBARDIA a.s. 2010/2011.**

L'anno 2010 il giorno 20 luglio, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in Milano, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti della delegazione sindacale.

Le parti concordano sul fatto che, per le finalità di cui all'art. 1, c. 2, del CCNI 15 luglio 2010, con particolare riguardo alla salvaguardia della continuità didattica, appare indispensabile utilizzare, in via assolutamente prioritaria, tutti gli spezzoni residui a qualsiasi titolo disponibili per ricostituire le cattedre orario sciolte e per costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto.

Restano esclusi da qualsiasi completamento i titolari tutelati dall'art. 35 della Legge 289/2002. Questi docenti, in riferimento all'art. 4, c. 2, dello schema di D.I. del 3.3.2003, vengono assegnati alle classi, unitamente agli altri docenti della scuola, garantendo il funzionamento dei posti orari di insegnamento, nelle stesse classi di concorso, del precedente anno scolastico.

Ai fini di cui sopra ed in riferimento alle operazioni previste dall'art.5 comma 8 del CCNI, verrà data informazione preventiva, da parte del Dirigente Scolastico, alla RSU di scuola.

Le parti concordano che il Contratto Integrativo Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2010/2011 viene integrato dal presente CIR come di seguito.

1. - CAMPO D'APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto regionale integra il CCNI sottoscritto il 15.7.2010, che integralmente si richiama, e si applica al personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a quello di cui agli art. 43 e 44 della L. 270/82.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla stipula del presente contratto e hanno validità fino al termine dell'a.s. 2010/2011. Alla scadenza s'intende automaticamente prorogato fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto.

3. I provvedimenti emessi sulla base del presente contratto hanno durata annuale e non possono subire modifiche o trasformazioni salvo i casi previsti e disciplinati dal presente accordo.

2. – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'effettuazione delle operazioni può avvenire mediante il supporto del sistema informatico oppure mediante convocazione degli interessati, previa pubblicazione all'Albo degli del relativo calendario.
2. La scelta delle modalità è demandata ai singoli , previo confronto con le OO.SS territoriali firmatarie del CCNL.
3. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria possono essere inoltrate anche su modulistica diversa da quella ministeriale; se inviate direttamente agli , gli stessi ne cureranno la valutazione.
4. I docenti della scuola primaria già specialisti di lingua straniera nell'a.s. 2009/2010 che a seguito della determinazione dell'organico di diritto sono diventati titolari, per l'a.s. 2010/2011, su posto comune nella medesima istituzione scolastica, possono inoltrare domanda di utilizzo per posto di lingua straniera direttamente al dirigente scolastico che, provveduto in merito, segnalerà all' la disponibilità sopraggiunta di posto comune.

3. – TEMPI E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

1. Gli pubblicano sul sito istituzionale, alla data del 30.07.2010 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, e alla data del 5.08.2010 per la secondaria di II grado, una prima ricognizione del quadro delle disponibilità, che saranno comunque tempestivamente aggiornate prima delle operazioni.
2. Gli pubblicheranno entro il giorno 11.08.10 le disponibilità relative al personale A.T.A., aggiornandole in analogia con quanto previsto per il personale docente.
3. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato sul sito istituzionale il quadro riepilogativo di tutte le disponibilità risultanti in tutte le province della regione.
4. Entro il 28.07.10 gli pubblicano sul sito istituzionale il calendario di massima delle operazioni. I calendari saranno inseriti nella rete telematica dell'Amministrazione.

TITOLO I : PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

4. – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRI PROVINCIALI DELLE DISPONIBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

1. L'Ufficio Scolastico Regionale deve fornire alle OO.SS., in via preliminare, tutti i dati conoscitivi relativi all'adeguamento degli organici alla situazione di fatto, comunicati dagli della Lombardia ivi compresi i posti complessivamente funzionanti per l'insegnamento della religione cattolica.
2. Analogamente gli procedono nei confronti delle OO.SS. territoriali.
3. Il quadro delle disponibilità relative al personale docente ed educativo di ogni provincia deve comprendere:
 - i posti e le cattedre d'ogni ordine e grado rimasti vacanti dopo i trasferimenti e i passaggi, distinti per tipologia;
 - i posti e le cattedre risultanti dagli abbinamenti effettuati dagli degli spezzoni orari comunque residuati;¹
 - i posti necessari per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi E.D.A., serali, carcerarie, ospedaliere e strumento musicale;

¹ A mente dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 6, comma 1, del CCNI le ore di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di 1° grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, le ore di potenziamento di inglese o di italiano per gli alunni stranieri, concorrono alla costituzione di posti per la classe di abilitazione 43/A o delle specifiche discipline .

- posti derivanti dalla costituzione di percorsi modulari sperimentali per adulti finalizzati al successo formativo, ai sensi della direttiva 60 del 26/07/04 e della nota MIUR del 16/09/04, realizzati in regime di accordo di rete territoriale da CTP e Secondaria Superiore Serale;
- posti derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto per le scuole di ogni ordine e grado ivi compresi i posti derivanti da statalizzazioni nella scuola dell'infanzia;
- i posti e le cattedre disponibili per un anno scolastico a seguito di esoneri e/o semiesoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, distacchi sindacali, comandi, incarichi di presidenza e altre forme di utilizzo presso altri Enti, Università o sedi dell'Amministrazione scolastica;
- disponibilità derivanti dalla prosecuzione, costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale e nella secondaria spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti orario o cattedre, compresi gli spezzoni d'orario in organico di diritto che, per effetto delle operazioni di saturazione delle cattedre ex art. 35, c. 1, L. 289/02 hanno determinato il superamento del limite contrattuale di 18 ore, senza il consenso preventivo degli insegnanti;
- posti di sostegno aggiuntivi;
- posti aggiuntivi nella scuola elementare; posti per ITP provenienti dagli EE.LL. privi di un titolo di studio specifico (se necessario);
- posti inerenti all'attivazione dei progetti e alle nuove figure professionali, secondo criteri e modalità definiti dal presente contratto, con particolare riguardo ai progetti di integrazione degli alunni stranieri;
- ogni altra eventuale disponibilità di durata annuale, risultante da attività progettuali o sperimentali autorizzate dall'Amministrazione Centrale e regionale previste dai relativi ordinamenti;
- posti per il coordinamento ed il funzionamento degli Uffici di Educazione Fisica e sportiva;
- posti per messa a disposizione del personale in esubero (se necessario);
- posti e cattedre non disponibili per l'intero anno scolastico di durata pari o superiore a 5 mesi;
- posti e cattedre complessivamente funzionanti per l'insegnamento della religione cattolica e non coperti da insegnanti assunti a tempo indeterminato confermati nella medesima sede per l'anno scolastico 2009/2010
- posti derivanti dalla mobilità intercompartimentale.
- posti previsti dall'art. 3, c. 1, e dall'art. 6 bis CCNI 15 luglio 2010-07-2010.

4. Il quadro di disponibilità così determinato per gli utilizzi, integrato da tutte le ulteriori disponibilità che superino prima dell'inizio delle operazioni, è utile ai fini di tutte le operazioni previste dal CCNI e disponibile per le successive operazioni relative ai contratti a tempo indeterminato e determinato. Disponibilità comunicate dopo l'inizio delle operazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità, anche nei confronti del personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione su altra sede con decorrenza 01/09/2010. Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già disposte.

5.- CRITERI DI MESSA A DISPOSIZIONE PARZIALE O TOTALE

Il personale rimasto in esubero, dopo che vengano soddisfatte tutte le richieste delle scuole risultanti dal quadro delle disponibilità provinciali, può essere impiegato a domanda, con la messa a disposizione nella ex scuola di titolarità, prioritariamente per la copertura di supplenze e sulla base di quanto previsto dal POF per l'arricchimento dell'offerta formativa. Può essere inoltre utilizzato in attività progettuali deliberate sia dagli OO.CC. per la costituzione di "Reti Territoriali per l'Educazione degli Adulti" finalizzati alla verticalizzazione dell'offerta formativa, sia dal Collegio dei Docenti per progetti interni all'istituto.

6. – DESTINATARI DEGLI UTILIZZI

1. In aggiunta al personale destinatario dei provvedimenti di utilizzo previsto dal CCNI, sono destinatari degli utilizzi :

- il personale titolare nella medesima o in altra sede che chiede l'utilizzo su posti EDA, serali, carcerarie e ospedaliere ovvero su ogni altra disponibilità di durata annuale, risultante da attività progettuali o sperimentali autorizzate dall'Amministrazione Centrale e regionale o previste dai relativi ordinamenti, nonché i docenti indicati dalle scuole sui progetti;
- il personale docente titolare su posto di sostegno, metodo o speciale, compresi i neo-assunti, che chiede di essere utilizzato, per continuità didattica, nella sede di servizio a qualunque titolo occupata nell'anno precedente;
- il personale docente proveniente dal ruolo speciale soprannumerario sull'organico di diritto per soppressione del posto speciale, può essere utilizzato, a domanda, sui posti comuni nella stessa scuola;
- il personale docente di ruolo non specializzato, che ha svolto per almeno un anno attività di sostegno, e chiede di essere utilizzato su posti di sostegno, considerando questa operazione come residuale rispetto alle altre operazioni di utilizzazione sul sostegno e dopo aver proceduto agli accantonamenti numerici previsti per nomine a tempo indeterminato e determinato dei docenti specializzati. Qualora espletate le operazioni di cui ai punti precedenti risultino nella scuola secondaria posti vacanti, si potrà consentire l'utilizzo del personale anche su aree non corrispondenti al titolo di studio in presenza di una continuità sull'alunno e in coerenza col P.E.I.;
- i docenti che hanno prestato servizio, a qualunque titolo, nell'ultimo triennio, in posti resisi disponibili a seguito di utilizzo del titolare nelle scuole con particolari finalità, possono, a domanda, chiedere la conferma dell'utilizzo nella sede , in attesa della definizione delle rispettive piante organiche delle predette scuole;
- il personale docente di educazione musicale, non incluso in graduatoria permanente, che chiede di essere utilizzato su posti di strumento musicale, successivamente a quanto previsto dalla lettera h comma 1 dell'art. 2 del CCNI;
- il personale docente di cui al comma 1 dell'art. 6 bis del CCNI 15 luglio 2010;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 Luglio 2003 n. 186.

Gli insegnanti di religione cattolica, di norma confermati nelle sedi di servizio dell'anno precedente, possono chiedere l'utilizzazione, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso dell'idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

7 – ASSEGNAZIONE ORE RESIDUE INTERNE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

1. Le operazioni di assegnazione ai docenti della scuola secondaria, all'interno delle istituzioni scolastiche, di ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, e fino ad un massimo di 24 ore settimanali, avviene, su base volontaria, solo sulle ore residue dalle operazioni previste dal presente CIR, tenuto conto di quanto sancito dall'articolo 4, ultimo comma.

2. Ai fini del comma precedente possono essere utilizzate anche ore residue di insegnamento interne all'istituzione scolastica su altra classe di concorso affine, purché il docente sia in possesso della specifica abilitazione, o su posto di sostegno.

8. – SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI E CONVIVENTI

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e comunque entro il 31.8.10 , saranno disposti a cura degli ai quali sono state inoltrate le richieste, scambi di posti tra coniugi o conviventi a

condizione che entrambi appartengano allo stesso ruolo e profilo, alla stessa tipologia di posto o cattedra e/o ambito disciplinare.

2. Nei casi in cui si chiedi lo scambio tra province diverse, le richieste dovranno essere presentate agli delle rispettive province che le esamineranno di concerto.

3. Le richieste e la relativa documentazione devono essere presentate agli entro e non oltre le scadenze previste dal CCNI.

9. – ITP PROVENIENTI DAGLI EE.LL.

Gli ITP provenienti dagli EE.LL. sono confermati automaticamente nella scuola di attuale servizio, salvo richieste di utilizzo in altra scuola sulla base dei titoli di studio posseduti.

10. – CRITERI UTILIZZI DOCENTI SU CTP

E' assicurata la precedenza nell'utilizzo presso i CTP, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un anno, presso i CTP.

11 – CONTRATTI DI ISTITUTO

Al fine di garantire il corretto e puntuale avvio dell'anno scolastico, il contratto d'istituto che regola le modalità di assegnazione del personale docente ai plessi ed alle succursali, ai sensi dell' art. 4 del CCNI, dovrà essere sottoscritto entro, e non oltre, il 10.9.2010.

12 – CRITERI E PRIORITA' ASSEGNAZIONE PROGETTI

1. L'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di specifiche esigenze didattiche e dei bisogni sociali segnalati dalle scuole ai rispettivi , e previo confronto con le OO.SS regionali, assegna alle province le risorse sufficienti, nel numero strettamente necessario, mirando sia alla prosecuzione dei progetti già in atto di diversa tipologia, sia all'avvio di nuovi progetti, in particolare sull'integrazione degli alunni stranieri avuto riguardo del numero complessivo degli alunni stranieri e dei nuovi arrivi, nelle diverse province. In sede di contrattazione con le OO.SS regionali verranno definiti precisi criteri per la assegnazione quantitativa dei posti alle province, nonché i criteri per la loro assegnazione alle scuole.

Sulla base di tali criteri generali, eventualmente integrati in sede di confronto tra gli USP le OO.SS. a livello provinciale, i progetti vengono assegnati alle scuole.

Al termine delle operazioni di cui sopra, anche ai fini di una verifica di congruità, verrà data informativa alle OO.SS a livello regionale.

2. I progetti di rilevanza provinciale o regionale, in attuazione della L. 440/97, nonché quelli relativi ai percorsi modulari sperimentali di Educazione degli Adulti, di cui alla nota MIUR del 16/09/04, la cui quantità e allocazione viene definita in sede di contrattazione regionale, sono assegnati previa informazione preventiva alle OO.SS. regionali sulla tipologia e sulle risorse individuate.

3. I docenti utilizzati sui progetti o sulle nuove figure professionali non possono essere distolti per sostituire i docenti temporaneamente assenti. Analogamente si procede sulle attività già avviate di sostegno e sull' attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica.

4. Nel limite del 20% dell'esubero, laddove esistente, calcolato sull'organico complessivo, sono attivati i progetti sulle nuove figure professionali, previsti dalla L. 426/88, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei progetti in atto.

Tale contingente, pur rientrando tra le risorse complessivamente definite, va tenuto distinto e separato dai restanti progetti che verranno attivati nelle diverse province.

13.- FORMAZIONE GRADUATORIE ED ELENCHI PROVINCIALI

In riferimento alla predisposizione delle seguenti graduatorie:

-domande utilizzo nei casi non informatizzati

- graduatorie DOP
- graduatorie DOS
- domande di sostegno
- assegnazione provvisorie nella provincia
- nuove figure professionali

si fa riferimento al CCNI per quanto riguarda i criteri di formazione delle graduatorie stesse e le procedure per gli eventuali reclami. La data di pubblicazione delle graduatorie, a cura degli U.S.T., deve avvenire previa intesa con le OO.SS. territoriali.

14 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

1. Possono chiedere l'assegnazione provvisoria i docenti ed il personale educativo assunto con decorrenza giuridica 2009/2010 o precedenti. Il personale che ha ottenuto il passaggio di ruolo a partire dal 1 settembre 2010 può chiedere l'assegnazione provvisoria per lo stesso grado di istruzione.
2. Nel rinviare agli articoli del CCNI concernenti le assegnazioni provvisorie, le parti concordano sulla possibilità di richiesta di tale assegnazione per il lavoratore/lavoratrice padre/madre con prole di età inferiore all'anno anche nei casi in cui il parto avvenga entro il 31 agosto; in tali casi la domanda sarà corredata da apposita documentazione attestante la data presunta del parto e sarà cura dell'interessato, a parto avvenuto, documentare la nascita del figlio all'USP destinatario della domanda.
3. Ferma restando la priorità delle assegnazioni provvisorie nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuola, le preferenze indicate devono essere soddisfatte con riferimento alla sede.
4. Il docente titolare su posto speciale sottoposto a vincolo di permanenza quinquennale, può chiedere l'assegnazione provvisoria anche su posti di sostegno.

15. PERSONALE EDUCATIVO

Al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del presente CCRI nel rispetto della Legge 333/01 che ha previsto graduatorie unificate e l'utilizzo del personale prescindendo dal ruolo di appartenenza maschile e femminile su tutte le tipologie di posto.

TITOLO II - PERSONALE A.T.A.

16.- DEFINIZIONE QUADRO DISPONIBILITA' PERSONALE A.T.A.

1. Concorrono a determinare il quadro delle disponibilità:
 - i posti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di trasferimento e passaggio, nonché i posti derivanti dall'accoglimento delle domande di mobilità intercompartimentale di cui al relativo contratto regionale.
 - i posti derivanti dall'attuazione del decreto regionale sul dimensionamento della rete scolastica con effetto sull'organico di diritto 2010/2011;
 - i posti i cui titolari siano assenti per esonero sindacale, mandato politico o amministrativo, per comando presso sedi dell'amministrazione centrale e periferica o presso l'ex IRRE;
 - i posti i cui titolari siano utilizzati in progetti di carattere territoriale (reti di scuola, provinciale o regionale).
2. I posti determinati in relazione alle sottoelencate esigenze funzionali:
 - esigenze amministrative dettate dalla costituzione di accordi di rete per la verticalizzazione dell'offerta formativa rivolta agli adulti;
 - esigenze amministrative e di laboratorio dei licei classici e degli ex istituti magistrali;
 - esigenze amministrative e di laboratorio degli istituti comprensivi e dei CTP;
 - esigenze amministrative e di laboratorio nella scuola elementare e media;

- progetti relativi alla dispersione scolastica, all'inserimento di alunni handicappati, nomadi e stranieri, allo sviluppo delle attività multimediali, nonché altri eventuali progetti della Direzione Regionale;
- alle attività integrative di cui alla direttiva 567/97;
- alle esigenze di laboratori, officine o reparti di lavorazione proposte dalle Giunte Esecutive delle istituzioni scolastiche;
- i posti per la messa a disposizione in caso di sostituzione del DSGA;
- i posti aggiuntivi derivanti dall'assegnazione di una o più unità di personale per effetto della presenza di personale A.T.A. inidoneo;
- a tutte le ulteriori esigenze richiamate dall'art. 12 del CCNI;

3. Il quadro di disponibilità così determinato per gli utilizzi, integrato da tutte le ulteriori disponibilità che sopraggiungano prima dell'inizio delle operazioni, è utile ai fini di tutte le operazioni previste dal CCNI e disponibile per le successive operazioni relative ai contratti a tempo indeterminato e determinato. Disponibilità comunicate dopo l'inizio delle operazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità, anche nei confronti del personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione su altra sede con decorrenza 01/09/2010. Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già disposte.

17.- CONTRATTI DI ISTITUTO

Al fine di garantire il corretto e puntuale avvio dell'anno scolastico, il contratto d'istituto, che regola le modalità di assegnazione del personale A.T.A. ai plessi ed alle sezioni staccate, ai sensi dell' art. 15 del CCNI dovrà essere sottoscritto entro, e non oltre, il 10.9.10.

18.- CRITERI UTILIZZI PERSONALE A.T.A.

Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi

1. Nel numero corrispondente all'esubero determinato in ciascuna provincia, dopo aver coperto tutte le disponibilità di durata annuale, è consentito sia al personale individuato soprannumerario sia al restante personale, di essere utilizzato a domanda nelle seguenti attività:

- utilizzo nei CTP;
- utilizzo su progetti di scuole consorziate, con priorità per le attività finalizzate a sostenere il trasferimento delle competenze alle istituzioni scolastiche, o altre iniziative territoriali relative a progetti di Educazione degli Adulti, sulla dispersione scolastica, sul disagio giovanile, per le aree a rischio, portatori di handicap e integrazione alunni stranieri;
- utilizzazione presso l'ex IRRE;
- utilizzazione presso USR o USP, con messa a disposizione per la sostituzione dei DSGA assenti per un periodo pari o superiore a 5 mesi;

2. Ai Dsga delle province con esubero, è consentito a domanda l'utilizzazione su sede vacante e/o disponibile in altra provincia. Tale operazione segue le utilizzazioni su base provinciale.

Il personale in esubero, non soddisfatto, a domanda è utilizzato d'ufficio nelle attività di cui al punto 1.

3. Sull'insieme delle disponibilità possono partecipare a domanda anche i DSGA trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari.

Responsabili Amministrativi

Il personale appartenente al soppresso ruolo dei Responsabili Amministrativi è utilizzato a domanda o d'ufficio, dopo i DSGA, in base a quanto disposto dall'art. 13 del CCNI su uno dei posti di cui al punto 1; tale utilizzo può essere disposto, a domanda, per tutte le province della regione.

Al termine di tutte le operazioni, sui posti vacanti e disponibili di DSGA fino al termine dell'anno scolastico, sarà utilizzato il personale incluso nelle graduatorie permanenti di responsabile amministrativo, predisposte ai sensi del DM 18/05/2000.

Assistenti Amministrativi

In caso di disponibilità residue, dopo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 bis del CCNI in vigore, gli USP procederanno alla copertura di tali posti con provvedimento di utilizzazione del personale responsabile amministrativo ed assistente amministrativo di altre scuole.

A tal fine gli interessati dovranno produrre domanda entro il 10.8.10. La conferma nella scuola di servizio precede la domanda di nuovo utilizzo.

La graduatoria sarà formulata sulla base dei criteri previsti dall'art. 11 bis, c. 4 e 5, del CCNI. A tal fine le parti si impegnano a sottoscrivere un'apposita intesa.

Riassegnazione della sede

In relazione all'art 15 del CCNI, relativamente alla riassegnazione della sede, fatte salve norme diverse previste dal contratto di istituto, si concorda che si procederà previa istanza dell'interessato alla riconferma sulla sede e, successivamente, in presenza di più aspiranti rispetto alla disponibilità, l'assegnazione sarà disposta a favore di chi abbia maggior punteggio secondo una graduatoria formulata in riferimento alla tabella per gli utilizzi allegata al CCNI.

19.- ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Nel rinviare agli articoli del CCNI concernenti le assegnazioni provvisorie, le parti concordano sulla possibilità di richiesta di tale assegnazione per il lavoratore/trice padre/madre con prole di età inferiore all'anno anche nei casi in cui il parto avvenga entro il 31 agosto; in tali casi la domanda sarà corredata da apposita documentazione attestante la data presunta del parto e sarà cura dell'interessato, a parto avvenuto, documentare la nascita del figlio al destinatario della domanda.

20.- INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED EVENTUALI INTEGRAZIONI

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, o nuove questioni non affrontate, le parti che l'hanno sottoscritto si riuniscono entro 5 giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata.

L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

21.- NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al CCNI sulle utilizzazioni.

Circa i criteri relativi agli utilizzi del personale A.T.A., in subordine al non aver ottenuto il trasferimento/movimento, le parti concordano che gli Assistenti Amministrativi, in possesso dello specifico titolo di accesso, possono produrre richiesta di utilizzo su posti di Assistenti Tecnici disponibili per l'anno scolastico 2009/2010.

La stessa possibilità di richiesta è prevista per gli Assistenti Tecnici e i Guardarobieri su posti disponibili all'interno dell'area B su diverso profilo, alle stesse condizioni sopra indicate.

Note aggiuntive a margine:

- Sui posti di sostegno, l'eventuale modifica delle scuole di assegnazione può non costituire motivo di risoluzione del rapporto per il docente già assunto a tempo determinato, configurandosi solo come cambiamento di sede in ambito provinciale;

- Qualora la tempistica relativa all'applicazione del CCNI sulla mobilità professionale per l'area D non consentisse la copertura dei posti a ciò destinati prima delle operazioni previste dall'art. 11 bis

del CCNI e comunque entro il 31 /08/2010, le parti si impegnano a stipulare specifica intesa relativa all'individuazione e all'accantonamento dei posti necessari.

- Nel caso in cui, dopo aver espletato tutte le procedure previste dall'articolo 18 del CIR, rimangano ancora posti vacanti di DSGA, le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per definire le procedure per la copertura di tali posti.

Per la parte sindacale

F.to FLC-CGIL

F.to CISL SCUOLA

F.to UIL SCUOLA

F.to SNALS – CONF.SAL

F.to GILDA UNAMS

Per la parte pubblica

F.to Il Direttore Generale